



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
AVANTAGGIATO VALENTINA	SI
TURCO MATTEO	SI
DE GIORGI ELISA	SI
CASARANO CLAUDIA	--
SCHIRINZI MARIA CRISTINA	SI
GAETANI GIUSEPPE	SI
BAVIA SIMONE DIEGO	SI
COLAZZO COSIMO	SI
STOMEIO IVAN	SI
SICURO ANTONIO MARIA	SI
MONTINARO LUIGI	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GAETANI ELEONORA, PALMA ANTONIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. SIGNORE MARCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SCHIRINZI MARIA CRISTINA, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, che riferisce dell'aggiornamento delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU dallo 0,82% al 0,87%, necessario per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio. Le aliquote IMU erano al 0,9% nel 2020 e sono state ridotte negli anni 2021, 2022 e 2023 al 0,82% durante i periodi delle emergenze epidemiologica da Covid-19 ed energetica per la guerra in Ucraina. L'aggiornamento delle aliquote permetterà di incassare circa € 28.000 dall'intera platea dei contribuenti. Molti Comuni, di cui alcuni vicini a Melpignano, applicano aliquote IMU di gran lunga superiori e pari anche al 10,6%.

Interviene il Capogruppo di Melpignano Civica Ivan Stomeo per prendere atto dell'aumento delle aliquote IMU ed evidenziare che l'innalzamento del 0,5% non è di poco impatto, soprattutto per le attività produttive con rendita bassa che possono arrivare a pagare anche € 100 in più rispetto agli anni precedenti. Annuncia il voto contrario di Melpignano Civica.

Il Sindaco risponde che per l'anno 2024 è il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 ad individuare le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, introducendo eventuali agevolazioni solo nelle ipotesi consentite dalla normativa vigente. Sottolinea che, grazie alla capacità dell'Amministrazione Comunale di essere finanziata nell'ambito del Bando Piccoli Borghi del Ministero della Cultura, le attività produttive del Comune di Melpignano potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto pari ad € 75.000. Precisa che l'aggiornamento delle aliquote IMU consentirà di incassare nel 2024 circa € 28.000 con un valore pro-capite medio pari ad € 8, mentre viene confermata l'aliquota agevolata del 0,82% per le start up – innovative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, co. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente richiamate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO CHE l'art. 1, co. 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, co. 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO CHE sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co. 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO il co. 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO l'art. 1, co. 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, co. 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO CHE il co. 760 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

CONSIDERATO CHE il co. 747 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO l'art. 1, co. 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che *a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, co. 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, co. 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il co. 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il co. 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il co. 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il co. 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il co. 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il co. 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il co. 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, co. 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente; a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, co. 762, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al co. 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, co. 763, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al co. 759, lett. g), c.d. *enti non commerciali*, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal *prospetto delle aliquote* di cui al co. 757, pubblicato ai sensi del co. 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento; tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, co. 765, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

RICHIAMATO l'art. 1, co. 756, della D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO CHE, ai sensi del co. 757, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel *Portale del Federalismo Fiscale*, che consente l'elaborazione di un apposito *prospetto delle aliquote*, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO CHE il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del *prospetto delle aliquote* dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

RICHIAMATO l'art. 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, inserito in sede di conversione dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, secondo il quale *In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.*

CONSIDERATO CHE la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevista dal co. 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

RICHIAMATA la deliberazione 6 novembre 2023, n. 176, con la quale la Giunta Comunale stabilito di presentare al Consiglio Comunale l'aggiornamento delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare l'aggiornamento delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024. come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale esenti;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti;
- terreni agricoli esenti;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,87 %;
- viene prevista nella misura dello 0,82 % per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10 (come in calce elencati), per start up – innovative come da D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 0,87 %.

ATTESO CHE, ai sensi del co. 767, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del *prospetto delle aliquote*, di cui al citato co. 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*.

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul *Portale del Federalismo Fiscale*.

VISTO L'art. 1 co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile .

CON VOTI Favorevoli n. 7, Contrari n. 2 (Ivan Stomeo, Antonio Sicuro), espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE l'aggiornamento delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024. come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,40 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale esenti;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti;
- terreni agricoli esenti;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,87 %;
- viene prevista nella misura dello 0,82 % per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10 (come in calce elencati), per start up – innovative come da D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 0,87 %.

3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, co. 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione dal seguente risultato: Favorevoli n. 7, Contrari n. 2 (Ivan Stomeo, Antonio Sicuro), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CATEGORIE CATASTALI

A/10 - Uffici e studi privati

C/1 - Negozi e botteghe

C/3 - Laboratori per arti e mestieri

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

D/1 - Opifici

D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

D/4 - Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1147 del 06/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 21/12/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1147 del 06/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNONE GIUSEPPE in data 21/12/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SCHIRINZI MARIA CRISTINA

Il Segretario Generale

Dott. SIGNORE MARCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45

Il 15/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 49 del 28/12/2023 con oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2024.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. SIGNORE MARCO il 15/01/2024.